



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DISEGNO DI LEGGE REGIONALE

“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONSORZI DI BONIFICA E DELLE RELATIVE FUNZIONI”

TITOLO I NORME GENERALI

ARTICOLO 1 - Finalità

1. La Regione, ai fini di un ordinato assetto del territorio e delle sue risorse, svolge attività pubblica di valorizzazione, tutela e salvaguardia del territorio agricolo e di razionale distribuzione delle risorse idriche.
2. La presente legge adegua il regime di intervento dei Consorzi di bonifica, disciplinandone l'attività nel quadro della legislazione e programmazione regionale, in coerenza con le disposizioni dell'Unione Europea e nel contesto dell'azione pubblica nazionale, anche in applicazione dei principi contenuti nelle leggi 18 maggio 1989 n° 183, 5 gennaio 1994 n° 36 e nel D.Lgs. 11.05.1999, n. 152.
3. La presente legge è altresì finalizzata:
 - alla ridefinizione delle funzioni attribuite ai Consorzi tenuto conto della necessità di separare la gestione delle risorse idriche ad esclusivo scopo irriguo dalle funzioni, attribuite agli Enti Locali, inerenti la difesa del suolo e l'assetto idrogeologico, alla luce della più generale riforma del sistema di gestione delle acque e delle attribuzioni delle funzioni alle Regioni previste dal Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112 e dal Decreto Legislativo 17.04.2001 n. 234; ed al riordino;
 - alla ridelimitazione territoriale dei comprensori di bonifica;
 - al risanamento finanziario dei medesimi ed al contenimento dei costi e degli oneri consortili a carico delle aziende agricole.

ARTICOLO 2 – Ambiti territoriali

1. Nell'ambito dell'istituendo distretto idrografico della Sardegna e sotto il coordinamento della relativa Autorità di bacino ai sensi della legge 18 maggio 1989, n.183, vengono individuati i comprensori di bonifica, che costituiscono unità territoriali funzionali alle esigenze della pianificazione e gestione delle attività di bonifica ed irrigazione, così come definita dall'articolo 1 comma 1.
2. Alla individuazione, istituzione, modifica e soppressione dei comprensori si provvede, su proposta dell'Assessore dell'Agricoltura, sentita la Commissione consiliare competente, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, anche in qualità di Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino di cui al primo comma.
3. Con la medesima procedura di cui al comma precedente si provvede alla costituzione, fusione e soppressione dei Consorzi di bonifica.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

4. La pubblicazione nel BURAS degli atti di cui al presente articolo assolve gli adempimenti di cui alla Legge Regionale 22.08.1990 n. 40 e legge 7 agosto 1990, n. 241 e sostituisce a tutti gli effetti la trascrizione di cui all'articolo 58 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215.

TITOLO II INTERVENTI E OPERE DI COMPETENZA DEI CONSORZI DI BONIFICA

ARTICOLO 3 – Funzioni dei Consorzi di bonifica

1. E' affidata ai Consorzi di bonifica la gestione del sistema idrico settoriale agricolo, conformemente ai principi contenuti nelle leggi 18 maggio 1989 n° 183, 5 gennaio 1994 n° 36 e nel D.Lgs. 11 .05.1999, n. 152 e nella normativa regionale di recepimento.

2. Nell'ambito delle competenze di cui al precedente comma, i Consorzi di Bonifica provvedono altresì alla manutenzione ordinaria delle infrastrutture, degli impianti e delle opere di adduzione e distribuzione di acqua ad usi agricoli e delle connesse reti di dreno nonché delle loro opere di completamento, adeguamento funzionale e ammodernamento.

La titolarità delle reti e delle infrastrutture rimane in capo alla Regione.

3. Salvo quanto disposto dai precedenti commi, ai Consorzi di Bonifica competono inoltre esclusivamente le funzioni inerenti:

a) gli interventi e le opere di riordino fondiario previste dal capo IV del titolo II del R.D. 13 febbraio 1933 n. 215.

b) le opere di competenza privata, in quanto di interesse particolare dei fondi, rese obbligatorie dal Piano generale di Bonifica e di cui al capo V titolo II del R.D. 13 febbraio 1933 n. 215.

4. Le funzioni diverse da quelle previste dai commi 1, 2 e 3 lett. a) del presente articolo e concernenti la progettazione, realizzazione, esercizio e manutenzione delle opere pubbliche di bonifica previste dalle norme di cui al R.D. 13 febbraio 1933 n. 215 e dalle norme, in quanto applicabili, di cui al R.D. 8 maggio 1904, n. 368 sono conferite alle Province e Comuni.

5. I Consorzi di bonifica non possono assumere in delega, in concessione o per convenzione l'esercizio di funzioni pubbliche diverse da quelle previste dal presente articolo.

ARTICOLO 4 – Opere pubbliche di bonifica

1. Sono classificati come opere pubbliche di bonifica:

- a. gli interventi, di cui al comma secondo del precedente articolo 3, riguardanti la manutenzione ordinaria delle infrastrutture, degli impianti e delle opere di adduzione e distribuzione dell'acqua ad uso settoriale agricolo e delle connesse reti di dreno, nonché le loro opere di completamento adeguamento funzionale ed ammodernamento;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- b. gli interventi e le opere di riordino fondiario, di cui al comma 3 – lett. a) – del precedente articolo 3, limitatamente a quelli di interesse comune riguardante una pluralità di aziende ed indispensabili per la riunione dei fondi e la migliore utilizzazione degli stessi.
2. Gli oneri relativi alla progettazione e realizzazione delle opere di completamento, adeguamento funzionale e ammodernamento di cui al precedente comma nonché le opere di riordino fondiario così come previste dal piano regionale di bonifica, sono a totale carico pubblico.

ARTICOLO 5 - Opere di bonifica di competenza privata

1. Le opere di competenza privata previste dall'art 3 comma 3, lett. b) sono quelle indicate come tali dal piano regionale di bonifica di cui all'art. 6.
2. Le opere di cui al comma 1 sono obbligatorie per i proprietari e le relative spese sono a loro esclusivo carico.
3. I proprietari possono affidare ai Consorzi di bonifica la progettazione, l'esecuzione, la manutenzione e la gestione delle opere di cui al comma 1, nonché delle opere di miglioramento fondiario volontarie.
4. In caso di inadempienza da parte dei privati nell'esecuzione delle opere di cui al comma 1, il Consorzio di bonifica territorialmente competente, previa diffida agli interessati, con fissazione di un congruo termine per provvedere, ne cura l'esecuzione, rivalendosi sui proprietari inadempienti per la spesa relativa.
5. Le spese relative alle opere di competenza privata sono ripartite a carico dei proprietari degli immobili in rapporto ai benefici conseguiti.

TITOLO III PROGRAMMAZIONE E FINANZIAMENTO

ARTICOLO 6 - Piano regionale di bonifica e di riordino fondiario

1. L'amministrazione Regionale, per perseguire la salvaguardia e la valorizzazione del territorio in relazione agli obiettivi regionali di sviluppo agricolo, approva un piano finalizzato al completamento, all'ammodernamento, alla funzionalità dei sistemi di bonifica idraulica, alla razionalizzazione ed a un miglior utilizzo delle risorse idriche. Il Piano Regionale di Bonifica individua, altresì gli interventi di riordino fondiario finalizzati a ridurre la frammentazione della proprietà agricola ed alla costituzione di unità fondiarie di adeguate dimensioni. Si osservano in materia le disposizioni di cui al capo IV titolo II R.D. n. 215 del 13 febbraio 1933.
2. Il piano regionale di bonifica, nel rispetto delle funzioni di cui all'art 3 della presente legge concorre, per quanto attiene alla bonifica e all'irrigazione, alla definizione dei piani di bacino previsti dalla Legge 18 maggio 1989 n. 183 e prevede:
- a) la valorizzazione dei diversi ambiti del territorio, attraverso il razionale impiego della risorsa idrica, la tutela dello spazio rurale e del territorio agricolo;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

b) la realizzazione e la gestione delle opere pubbliche di bonifica per il perseguimento delle predette finalità;

c) piano di sistemazione finalizzato al riordino fondiario;

d) per ciascun intervento, la natura pubblica o privata dell'intervento stesso.

3. Il piano è approvato, anche per piani stralcio, su proposta dell'Assessore dell'Agricoltura, dalla Giunta Regionale acquisito il parere degli Enti interessati che deve pervenire all'Assessorato dell'Agricoltura entro il termine perentorio di 90 giorni dalla richiesta. Dell'avvenuta approvazione deve essere data comunicazione nel B.U.R.A.S.

4. Il Piano regionale di bonifica, aggiornato di norma con cadenza triennale, è attuato mediante programmi annuali approvati dalla Giunta regionale in funzione della disponibilità del bilancio pluriennale e degli stanziamenti finanziari annuali.

ARTICOLO 7 - Finanziamento

1. I fondi necessari per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 3 sono reperiti attraverso:

a) i contributi dei consorziati così come definiti dal successivo art. 8;

b) i finanziamenti della Regione per le opere pubbliche di bonifica;

c) i finanziamenti conseguiti dalla Regione nel quadro delle azioni Comunitarie o nazionali, nel cui ambito rientrano interventi previsti dall'articolo 3.

2. L'Amministrazione Regionale eroga contributi ai Consorzi di bonifica per la predisposizione dei piani di classifica di cui al successivo articolo 22.

3. L'Amministrazione Regionale contribuisce alle spese sostenute dai Consorzi per la manutenzione ordinaria delle opere pubbliche di bonifica individuate dal Piano Regionale di bonifica, fino ad una quota massima dell'80%.

ARTICOLO 8- Contributi dei consorziati

1. Sui consorziati gravano i costi sostenuti dai Consorzi per la gestione del servizio idrico ad uso agricolo, di cui al comma 1 dell'art. 3 della presente legge, da calcolarsi in ragione della quantità utilizzata, tenuto conto del costo dell'acqua all'ingrosso per uso irriguo pagato dai Consorzi e determinato secondo i criteri stabiliti dalla Giunta Regionale, e del beneficio conseguito così come individuato dal Piano di classifica di cui all'art 22 della presente legge. Per l'esatta determinazione della quantità di acqua erogata, i Consorzi di bonifica provvedono ad installare idonei strumenti di misurazione del consumo idrico.

2. Su tutti i consorziati, indipendentemente dall'utilizzazione del sistema idrico settoriale agricolo, gravano gli oneri inerenti la manutenzione ordinaria delle opere di bonifica per la parte non coperta da contributo Regionale, calcolati in ragione del beneficio conseguito.

3. I contributi relativi alle funzioni di cui all'art. 3, comma 3 lett. b), eseguite in conformità al piano regionale di bonifica, sono a carico dei proprietari degli immobili agricoli, siti nel comprensorio consortile, che godono del relativo beneficio.

4. Gli oneri relativi alla gestione del servizio idrico di irrigazione ed alla manutenzione delle opere, mediante un apposito sistema di individuazione amministrativa e contabile, devono essere



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

totalmente distinti tra loro e dagli oneri afferenti alle altre attività e servizi svolti dal Consorzio di bonifica.

5. Il Consorzio elabora il Piano di classifica per il riparto della contribuzione consortile, in base a parametri ed elementi obiettivi di individuazione e quantificazione dei benefici tratti dagli immobili, stabilisce gli indici di attribuzione dei contributi alle singole proprietà, i cui dati identificativi sono custoditi ed aggiornati nell'apposito catasto consortile.

6. I contributi di cui ai commi 1, 2 e 3 costituiscono oneri reali sugli immobili, hanno natura tributaria e sono riscossi mediante ruoli di contribuzione ai sensi dell'art. 21 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215.

TITOLO IV

CONSORZI

Sezione prima

Natura, Funzioni, Procedimento elettorale, Organi

ARTICOLO 9 - Natura e ordinamento

1. I Consorzi di bonifica sono enti pubblici al servizio dei consorziati, per la valorizzazione del territorio, in un rapporto di collaborazione operativa con gli Enti Locali del relativo comprensorio, ed operano secondo criteri di efficienza, efficacia, trasparenza ed economicità.

2. Ai Consorzi di bonifica si applicano le disposizioni nazionali e regionali concernenti il procedimento amministrativo, il diritto di accesso e le norme in materia di documentazione amministrativa così come previsto dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

3. I Consorzi di Bonifica sono soggetti alla vigilanza della Regione secondo quanto previsto dai successivi articoli della presente legge.

4. I Consorzi sono retti da uno Statuto che ne disciplina le modalità di funzionamento.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ARTICOLO 10 - Statuto

1. Al fine di garantire uniformità agli indirizzi della presente legge, la Giunta regionale su proposta dell'Assessore dell'Agricoltura, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva, con apposita delibera, uno schema di statuto. I consorzi di bonifica, entro i 90 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della delibera, provvedono ad adottare o adeguare il proprio statuto in conformità allo schema predisposto.

2. Lo statuto è adottato dal Consiglio di amministrazione, nel rispetto della presente legge, assicura la separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e decisionale e quelle attuative gestionali, regolando in particolare, modalità di costituzione, composizione, attribuzioni e funzionamento degli organi di amministrazione. Lo statuto disciplina inoltre le forme di partecipazione dei consorziati alla vita del consorzio.

3. Lo statuto del Consorzio adottato o modificato dal Consiglio di amministrazione, è pubblicato per trenta giorni nell'albo consortile e negli albi dei Comuni ricadenti nel relativo comprensorio.

ARTICOLO 11 – Organi

1. Sono organi dei Consorzi di bonifica:

a) l'Assemblea dei consorziati;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) il Presidente;

d) il Collegio dei revisori dei conti.

ARTICOLO 12 - Assemblea dei consorziati



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

1. Fanno parte dell'Assemblea tutti i proprietari consorziati iscritti nel catasto del Consorzio, che godano dei diritti civili.
2. In luogo del proprietario e con l'assenso del medesimo, sempre che lo richiedano, sono iscritti nel catasto consortile e fanno parte dell'Assemblea i titolari di diritti reali, nonché gli affittuari e i conduttori dei terreni ricadenti nel comprensorio i quali, per norma di legge o per contratto, siano tenuti a pagare il contributo consortile.
3. Il Consorzio, secondo le modalità e nei termini previsti dallo Statuto, predispone gli elenchi degli aventi diritto al voto, cui devono essere iscritti i consorziati di cui al 1° e 2° comma del presente articolo, per ciascuno dei quali vanno indicati i dati anagrafici.
4. Gli elenchi degli aventi diritto al voto sono pubblicati nelle forme e secondo le modalità previste nello Statuto, che disciplina altresì i termini e le condizioni per eventuali integrazioni o rettifiche sulla base di specifiche richieste degli interessati.

ARTICOLO 13 – Aventi diritto al voto

1. Ogni consorziato maggiorenne, che ai sensi del precedente art. 12 fa parte dell'assemblea e che sia in regola con i pagamenti dei contributi dovuti al Consorzio, ha diritto al voto.
2. Il voto è segreto e personale e non può essere esercitato mediante delega se non nei casi espressamente previsti dalla presente legge.
3. In caso di comunione il diritto di voto è esercitato dal primo intestatario della corrispondente partita catastale, fatta eccezione per l'ipotesi in cui venga conferita ad altro proprietario della stessa comunione specifica delega che rappresenta la maggioranza.
4. Per le società e per le persone giuridiche il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti legali o da rappresentanti specificamente designati dai competenti organi. Per i minori e per gli interdetti il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti legali.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

5. La qualità di primo intestatario o di rappresentante è attestata mediante autocertificazione.

ARTICOLO 14 – Elezioni

1. Il Consiglio di amministrazione è eletto dall'Assemblea dei Consorziati.

2. Hanno diritto a un voto tutti coloro che pagano un contributo annuo pari al contributo minimo. Tale contributo, determinato - sulla base delle risultanze dei dati dei catasti consortili e dei dati emergenti dai Piani di Classifica – con deliberazione della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore dell'Agricoltura, deve essere fissato di modo da assicurare una adeguata rappresentanza degli interessi dei piccoli proprietari.

3. Hanno del pari diritto ad un voto gruppi formati da proprietari consorziati, iscritti a ruolo per un contributo inferiore al minimo stabilito, sempre che la somma dei contributi di coloro che partecipano al gruppo raggiunga il minimo richiesto. In tal caso il diritto di voto viene esercitato mediante delega conferita ad uno di essi.

4. Il numero di voti, da attribuire a ciascun proprietario consorziato, si determina secondo le modalità di cui ai seguenti commi:

- a. con sistema proporzionale, dividendo il contributo annuo per il quale è iscritto a ruolo ciascun consorziato per l'importo del contributo minimo occorrente per aver diritto ad un voto;
- b. con sistema decrescente, mediante l'applicazione delle aliquote indicate nell'annessa tabella

Scaglioni di contribuenza	VOTI	Aliquote di decrescenza
da 1M a 40M (1)	Voti	0,90 ogni M
fino a 80M	» 36 sui primi 40M + voti	0,80 » M suc.
» » 150M	» 68 » » 80M + »	0,60 » » »
» » 260M	» 110 » » 150M + »	0,40 » » »
» » 420M	» 154 » » 260M + »	0,20 » » »
» » 640M	» 186 » » 420M + »	0,10 » » »
oltre » 640M	» 208 » » 640M + »	0,05 » » »

M = contributo minimo per aver diritto a un voto.

5. Il sistema proporzionale, di cui alla lettera a) del presente comma si applica nei confronti di tutti i proprietari consorziati, singoli od associati, che siano iscritti a ruolo per un contributo annuo non superiore a quello risultante a carico del proprietario di piccola azienda, rientrante nella categoria di cui alla lett. b) dell'articolo 48 della legge 2 giugno 1961, n. 454, il quale sia iscritto a ruolo per maggior contributo.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

6. Il sistema decrescente, di cui alla lettera b) del precedente quarto comma, si applica nei confronti di tutti gli altri consorziati.
7. L'individuazione della ditta per la quale ricorrano i requisiti di cui al precedente quinto comma è effettuata con deliberazione del Consiglio di amministrazione, approvata dal competente Organo di controllo.
8. In nessun caso il numero dei voti spettanti alla singola ditta consorziata può superare il 5% del totale dei voti risultanti dalla lista degli aventi diritto al voto.
9. Qualora dalla ripartizione dei voti, effettuata in base alle norme che precedono, risulti che i proprietari consorziati, iscritti a ruolo per minori contributi, i quali nel complesso paghino un terzo della contribuzione totale, non raggiungano il 40% del totale dei voti, i voti attribuiti ai singoli proprietari consorziati che votano con il sistema decrescente, sono ridotti in base percentuale uniforme fino ad assicurare al suddetto scaglione di consorziati iscritti a ruolo per minori contributi, il raggiungimento della suddetta percentuale del 40% del totale dei voti.
10. Ai fini del computo del numero dei voti spettanti ai sensi del presente articolo, le frazioni di voto, dopo il primo si arrotondano in più e in meno, all'unità più vicina.
11. L'elezione del Consiglio si svolge sulla base di liste concorrenti di candidati iscritti nell'elenco degli aventi diritto al voto.
12. Le liste devono comprendere un numero di candidati non superiore al doppio del numero di consiglieri da eleggere.
13. Le liste devono essere presentate e sottoscritte, nei termini e con le modalità fissate nello Statuto, da un numero di consorziati non inferiore all'uno per cento degli aventi diritto al voto.
14. Sono eletti nell'ambito di ciascuna lista i candidati che ottengono il maggior numero di voti preferenziali. In caso di parità di voti preferenziali, è eletto il candidato più anziano di età.
15. Entro otto giorni dalla data di svolgimento delle elezioni, i verbali relativi alle operazioni elettorali sono trasmessi in copia all'Assessore dell'Agricoltura e i Consorzi, con apposito provvedimento, rendono noti i risultati elettorali.
16. Avverso i risultati delle operazioni elettorali è ammesso ricorso all'Assessore predetto entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei risultati sull'albo consortile.
17. Esaminati gli atti relativi alle operazioni elettorali e gli eventuali ricorsi di cui al comma precedente, l'Assessore dell'Agricoltura, con proprio decreto, dispone, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dei risultati elettorali, l'insediamento del Consiglio di amministrazione o, in caso di accertate gravi irregolarità, l'annullamento delle elezioni. Trascorso infruttuosamente il predetto termine dei 90 giorni senza che venga assunto alcun provvedimento, i risultati elettorali si intendono convalidati e il Consiglio di amministrazione insediato. Il Presidente o il Commissario in carica alla data delle elezioni provvede a convocare il nuovo consiglio di amministrazione, la cui prima riunione deve svolgersi entro 15 giorni dalla data di insediamento.

ARTICOLO 15 – Ineleggibilità ed incompatibilità



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

1. Non possono essere eletti nel Consiglio:
 - a. i minori, gli interdetti e gli inabilitati;
 - b. i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;
 - c. coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici per la durata dell'interdizione;
 - d. coloro che abbiano riportato condanne che non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, salvi gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano stati sottoposti a misura di sicurezza che non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali;
 - e. dipendenti della Regione cui competono funzioni di finanziamento e controllo sull'amministrazione del Consorzio;
 - f. i dipendenti del Consorzio di bonifica;
 - g. coloro che hanno il maneggio del denaro consortile o, avendolo avuto, non hanno reso conto della loro gestione;
 - h. coloro che hanno liti pendenti con il Consorzio salvo che nell'ipotesi di controversia inerenti le procedure elettorali;
 - i. coloro che eseguono opere o erogano servizi per conto del Consorzio;
 - j. coloro che hanno un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio.
2. Le cause sopra indicate comportano, qualora intervengano in corso di mandato, la decadenza dall'incarico.
3. Le cariche di Presidente e componente del Consiglio di Amministrazione sono incompatibili con la carica di componente della Giunta Regionale, di Consigliere Regionale, componenti della Giunta provinciale, Sindaci dei Comuni ricadenti totalmente o parzialmente nel comprensorio consortile, amministratori degli Enti strumentali della Regione Autonoma della Sardegna.

ARTICOLO 16 – Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a cinque membri, eletti dai consorziati nell'ambito dell'Assemblea con le modalità previste dall'art 14 della presente legge.
2. Il Consiglio di Amministrazione resta in carica cinque anni decorrenti dalla data di insediamento. Il Consigliere di amministrazione eletto che per qualsiasi motivo cessi dalla carica è sostituito dal primo dei candidati non eletti nella medesima lista. Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri eletti si dovrà procedere a nuove elezioni.
3. Il Consiglio di amministrazione nella sua prima riunione elegge a maggioranza assoluta tra i suoi componenti il Presidente.
4. Il Consiglio di amministrazione esercita le funzioni di indirizzo sulla gestione e sull'attività amministrativa definendo gli obiettivi da conseguire e i programmi da attuare. Adotta gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica la rispondenza dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

Compete al Consiglio di Amministrazione, nei limiti stabiliti dalla presente legge, dallo Statuto e nel rispetto degli atti di indirizzo e dei criteri previsti dal comma 1 dell'art. 29:

- a. l'adozione dello statuto;
- b. l'approvazione del programma di attività;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- c. l'approvazione del piano di classifica;
- d. l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo e le relative variazioni di bilancio;
- e. l'approvazione del regolamento e del piano di organizzazione del personale individuato per professionalità e qualifiche, necessario ad assicurare la funzionalità del consorzio;
- f. l'adozione dei regolamenti disciplinanti l'attività dell'Ente.

ARTICOLO 17 - Presidente

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, presiede e convoca il Consiglio di amministrazione e svolge le funzioni indicate nello statuto.
2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal consigliere più anziano.
3. Quando per qualsiasi motivo il Presidente cessa dalla carica, il Consiglio di Amministrazione, ricostituito nei modi previsti nell'art 16, è convocato senza indugio dal consigliere più anziano, che lo presiede per la nomina del nuovo Presidente.

ARTICOLO 18 - Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto dal Presidente, due membri effettivi e due supplenti, scelti tra gli iscritti nel registro nazionale dei revisori contabili.
2. Il Presidente del Collegio dei revisori, i due componenti effettivi e i due supplenti, sono nominati con decreto dell'Assessore dell'Agricoltura previa deliberazione assunta dalla Giunta regionale su proposta dello stesso Assessore.
3. Il Presidente e gli altri componenti del Collegio durano in carica cinque anni.
4. Nel caso di morte, rinuncia o decadenza di un componente effettivo, subentrano i supplenti in ordine di età. L'Assessore dell'Agricoltura provvede all'integrazione del collegio con le modalità di cui al comma 2. I nuovi nominati scadono insieme a quelli in carica.
5. Nel caso di morte, rinuncia o decadenza del Presidente del collegio, l'Assessore con le medesime modalità provvede alla sua sostituzione. Il Presidente di nuova nomina scade insieme a quelli in carica.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

6. Il Collegio dei revisori dei conti esercita compiti di controllo gestionale, finanziario e di legittimità. Ad esso si applicano gli articoli 2403, 2403 bis, 2404, 2405, 2406 e 2407 del codice civile. In particolare il Collegio dei revisori dei conti:

- a. esamina il bilancio e il conto consuntivo, predisponendo le relative relazioni illustrative;
- b. vigila sulla regolare tenuta della contabilità del consorzio e ne riferisce periodicamente agli organi consortili, secondo le modalità stabilite nello statuto;
- c. esercita le funzioni attribuitegli dallo statuto;
- d. presenta annualmente all'Assessore dell'Agricoltura una relazione sulla gestione finanziaria del consorzio nonché sui risultati dell'attività.

ARTICOLO 19 – Indennità

1. Al Presidente del Consorzio di bonifica spetta, per l'esercizio delle funzioni e per la partecipazione alle sedute, esclusivamente un'indennità mensile omnicomprensiva pari a quella prevista per i Sindaci dei comuni da tremilauno a cinquemila abitanti così come stabilita dalla tabella A del Decreto Ministeriale del 04.04.2000 n. 119 ed eventuali successive modificazioni.

2. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di bonifica, compete per l'esercizio delle funzioni e per la partecipazioni alle sedute, esclusivamente una indennità mensile omnicomprensiva pari al 50% dell'indennità prevista per il Presidente.

3. Al fine di determinare le indennità di cui ai commi 1 e 2, non si applicano le variazioni in aumento previste dal Decreto ministeriale citato e dal comma 11 dell'art. 82 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

4. Al Presidente ed ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti spettano le indennità previste dall'articolo 38 del D.P.R. 10.10.1994 n. 645 ad esclusione di quanto stabilito dal comma 2 del predetto articolo.

ARTICOLO 20 - Ordinamento del personale e degli uffici del Consorzio

1. La disciplina del sistema organizzativo è regolata dallo statuto e dal regolamento. Il rapporto di lavoro è regolato dal codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinati nell'impresa e dal contratto collettivo nazionale di categoria.

Sezione seconda

Catasto, Piani di classifica, Beneficio

ARTICOLO 21 – Catasto consortile



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

1. I Consorzi hanno l'obbligo di istituire il catasto consortile cui vanno iscritti tutti gli immobili siti nell'ambito del comprensorio. Il catasto consortile costituirà parte integrante del Sistema Informativo Territoriale Regionale.
2. Il catasto deve essere aggiornato annualmente ai fini della elaborazione dei ruoli di contribuenza.
3. L'aggiornamento è effettuato, attraverso la consultazione, dei dati:
 - presenti nel Sistema Informativo Territoriale Regionale,
 - presenti nel catasto erariale;
 - emergenti dagli atti di compravendita presentati dai proprietari consorziati ovvero attraverso la consultazione dei registri delle conservatorie ai sensi dell'art. 31 della legge 13 maggio 1999 n. 133,
 - derivanti dalla presentazione di denunce di successione o di dichiarazioni congiunte di venditore ed acquirente.
4. Per l'istituzione e l'aggiornamento del catasto meccanizzato la Regione concorre nelle relative spese con un contributo fino al 60% dell'importo risultante da apposita perizia.

ARTICOLO 22 – Piano di classifica

1. Il Piano di classifica degli immobili – elaborato utilizzando i dati del Sistema Informativo Territoriale Regionale - individua i benefici derivanti dalle opere di bonifica di competenza dei Consorzi, stabilisce gli indici per la quantificazione dei medesimi e definisce i criteri per la determinazione dei contributi. Al Piano di classifica è allegata una cartografia che definisce il perimetro di contribuenza, al cui interno sono compresi gli immobili che traggono beneficio dall'attività di bonifica. Il Piano di classifica costituisce il presupposto necessario e fondamentale per l'esercizio della potestà impositiva.
2. Il Piano di classifica e il relativo perimetro di contribuenza, sono pubblicati per 30 giorni nell'albo del Consorzio nonché negli albi delle province e dei comuni che in tutto o in parte ricadono nel comprensorio di bonifica. Entro 30 giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione i soggetti interessati possono presentare al Consorzio di bonifica osservazioni e avanzare richieste di modifica o integrazioni. Trascorso detto ultimo termine tutti gli atti e le eventuali controdeduzioni del Consorzio sono trasmessi all'Assessorato dell'Agricoltura per l'approvazione.
3. I proprietari di immobili situati nel perimetro di contribuenza, che traggono un beneficio di cui al successivo art. 23 dalle opere di bonifica gestite dal Consorzio, per la parte non a carico della Regione o dello Stato, sono obbligati al pagamento del contributo di bonifica così come individuato nell'art. 8 della presente legge.
4. I Consorzi di bonifica, approvano il Piano annuale di riparto del contributo di bonifica, sulla base degli indici di beneficio indicati nel Piano di classifica degli immobili di cui al comma 1.

ARTICOLO 23 – Beneficio di bonifica

1. Il beneficio di bonifica consiste nel vantaggio diretto e specifico tratto dall'immobile in ragione delle opere ed impianti inerenti il sistema idrico settoriale agricolo.
2. Per le opere di competenza privata di cui all'art. 5 della presente legge il beneficio consiste nel vantaggio immediato e diretto tratto dall'immobile in relazione agli interventi di bonifica realizzati.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

3. I Consorzi di bonifica negli avvisi emessi per il pagamento del contributo consortile, devono specificare esattamente la natura del beneficio, così come individuati nell'articolo 8 commi 1, 2 e 3 della presente legge, e il bene a cui il contributo richiesto si riferisce.

ARTICOLO 24 - Immobili serviti da pubblica fognatura

1. Chiunque non associato ai Consorzi di bonifica, utilizza canali consortili o acque irrigue come recapito di scarichi, anche se depurate e compatibili con l'uso irriguo, provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, deve contribuire alle spese di gestione del sistema monosettoriale in proporzione del beneficio conseguito secondo i criteri stabiliti nei piani di classifica e di concerto con l'autorità di bacino.

Sezione terza

Pubblicazione degli atti, Controllo di gestione

ARTICOLO 25 - Pubblicazione

1. Gli atti debbono essere pubblicati nell'albo pretorio del Consorzio, entro il settimo giorno dalla data di adozione, per un periodo di quindici giorni consecutivi

2. La Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore dell'Agricoltura, provvederà ad approvare un apposito regolamento, cui i Consorzi dovranno attenersi, finalizzato a disciplinare le modalità di pubblicazione degli atti deliberativi e dei dati informativi nel sito istituzionale della Regione Sardegna.

ARTICOLO 26 – Controllo di gestione

1. I Consorzi di bonifica provvedono al controllo di gestione quale processo interno diretto a garantire:

- a) la realizzazione degli obiettivi programmati attraverso una verifica continua dello stato di avanzamento dei programmi e progetti approvati dagli organi del Consorzio;
- b) la gestione corretta, efficace ed efficiente delle risorse.

2. Il controllo di gestione è riferito ai seguenti principali contenuti e requisiti dell'azione del Consorzio:

- a) la rispondenza rispetto ai programmi e ai progetti contenuti nei documenti previsionali e programmatici e l'adeguatezza rispetto alle risorse finanziarie disponibili;
- b) la tenuta della contabilità rispetto alle esigenze delle strutture gestionali interne ed ai condizionamenti tecnici e giuridici esterni;
- c) l'efficienza dei processi di attivazione e di gestione dei servizi.

Sezione quarta

Vigilanza, Controlli, Impugnativa



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ARTICOLO 27 – Vigilanza e tutela

1. Al fine di assicurare omogeneità, organicità ed efficacia all'attività di bonifica ed irrigazione, nonché per il coordinamento dell'azione dei consorzi, la Giunta Regionale su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, adotta atti di indirizzo e criteri in ordine all'attività programmatica e gestionale dei Consorzi di bonifica, promuovendo la costituzione di servizi tecnici e amministrativi comuni tra più Consorzi finalizzata ad una più efficace gestione delle attività.
2. L'Assessore dell'Agricoltura può chiedere ai Consorzi documenti, informazioni e chiarimenti e può disporre ispezioni e perizie volte ad accertare il regolare funzionamento degli organi ed il regolare esercizio dell'attività del Consorzio.
3. Nell'ipotesi di inadempimento di atti o provvedimenti previsti dalla legge o dagli statuti la Regione diffida il Consorzio a provvedervi entro il termine determinato. Scaduto infruttuosamente tale termine la Regione nomina un *commissario ad acta* per i relativi adempimenti.

ARTICOLO 28 – Scioglimento

1. Il Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore dell'Agricoltura, previa deliberazione della Giunta stessa, può disporre lo scioglimento degli Organi di amministrazione dei Consorzi qualora nella gestione degli stessi venga accertata inefficienza nello svolgimento dell'attività consortile, per gravi violazioni di leggi e di regolamenti, dello statuto e delle direttive regionali, per l'omesso immotivato perseguimento degli obiettivi del piano regionale di bonifica nonché per gravi irregolarità amministrative o contabili che compromettano il conseguimento delle finalità istituzionali del Consorzio.
2. Con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un Commissario straordinario, incaricato dell'amministrazione dell'Ente, che deve convocare entro sei mesi l'Assemblea dei consorziati per l'elezione del nuovo Consiglio.
3. Il termine di convocazione può essere prorogato dalla Giunta regionale per comprovate necessità per un periodo non superiore a sei mesi.
4. Il Commissario straordinario rimane in carica fino all'insediamento dei nuovi Organi consortili.
5. Il Commissario straordinario è assistito da una Consulta composta da non più di tre membri, nominati, con decreto dell'Assessore dell'Agricoltura, fra i consorziati.

ARTICOLO 29 – Prorogatio

1. Gli organi di amministrazione non ricostituiti alla loro scadenza sono prorogati per quarantacinque giorni. In questo periodo gli organi di amministrazione possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti ed indifferibili con l'indicazione specifica dei motivi di urgenza ed indifferibilità. Si applicano a tal fine le disposizioni della Legge 15 luglio 1994 n. 444 di conversione del Decreto Legge 16 maggio 1994 n. 293.

ARTICOLO 30 – Trasmissione degli atti a controllo



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

1. Gli atti soggetti al controllo ai sensi dei successivi articoli 31, 32 e 33 della presente legge, devono essere inviate all'Assessorato dell'Agricoltura non oltre il settimo giorno dalla data di adozione.

ARTICOLO 31 - Controllo di legittimità e merito

1. Sono soggetti al controllo di legittimità e di merito da parte dell'Amministrazione regionale gli atti concernenti i seguenti oggetti:

- a. piani di classifica
- b. statuto e regolamenti
- c. partecipazione ad enti, società ed associazioni;
- d. mutui
- e. acquisto o alienazione di immobili
- f. pianta organica, regime giuridico del personale, assunzioni e promozioni
- g. bilanci preventivi e relative variazioni
- h. il conto consuntivo

ARTICOLO 32 – Controllo di legittimità

1. Sono soggetti al controllo di legittimità da parte dell'Amministrazione regionale gli atti concernenti:

- a. le procedure relative alle operazioni elettorali
- b. appalti di lavori, forniture e servizi diversi da quelli realizzati in economia ai sensi della normativa di riferimento;
- c. attribuzioni di incarichi e convenzioni
- d. i ruoli di contribuenza

ARTICOLO 33 – Procedura del controllo

1. Salvo quanto previsto dall'art. 22 comma 2 per l'approvazione dei piani di classifica gli atti soggetti a controllo sono trasmessi, a pena di decadenza entro sette giorni dalla loro adozione all'Assessorato dell'Agricoltura.

2. Gli atti divengono esecutivi se l'Amministrazione regionale non ne pronuncia l'annullamento nel termine di trenta giorni dal ricevimento ovvero anche quando prima della scadenza del termine l'Amministrazione regionale comunicò all'Ente che l'atto è stato ritenuto immune da vizi.

3. L'Amministrazione regionale può richiedere per una sola volta entro i termini previsti per l'annullamento chiarimenti o ulteriori elementi istruttori. I chiarimenti o gli elementi istruttori devono essere inviati entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Dalla data di ricevimento degli elementi istruttori decorrono ulteriori 30 giorni ai fini dell'esercizio del controllo. Decorso inutilmente il termine dei 30 giorni senza che il Consorzio abbia provveduto all'invio degli elementi istruttori l'Assessorato adotta il provvedimento di controllo entro i successivi 30 giorni.

4. I termini previsti dal presente articolo sono sospesi ai soli fini dell'esercizio del controllo dal 05 al 25 agosto e dal 23 dicembre al 2 gennaio di ogni anno.

ARTICOLO 34 – Impugnazioni



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

1. Contro le deliberazioni del Consorzio è ammessa opposizione da proporsi entro 30 giorni a decorrere dal primo giorno di pubblicazione.
2. L'organo che ha adottato il provvedimento impugnato decide sulle opposizioni nella sua prima riunione e comunque non oltre 30 giorni dalla presentazione delle opposizioni.
3. L'opposizione non sospende l'esecutività del provvedimento impugnato.
4. Contro le deliberazioni che decidono sulle opposizioni e avverso gli altri atti definitivi del Consorzio è ammesso ricorso all'Assessorato dell'Agricoltura entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della deliberazione di cui sopra.
5. L'Assessorato dell'agricoltura decide nei termini e con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 e successive modificazioni.

ARTICOLO 35 – Contabilità

1. I Consorzi di bonifica devono uniformare la contabilità alle norme generali di contabilità pubblica vigenti per la Regione Autonoma della Sardegna. A tal fine i Consorzi provvederanno ad adeguare i propri schemi di bilanci entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge ed a utilizzare i servizi informativi disponibili presso la Regione Autonoma della Sardegna.
2. Al fine di conseguire la trasparenza dei costi sostenuti nell'espletamento delle funzioni di cui all'art. 3 i Consorzi di bonifica provvedono ad adottare un appropriato sistema di individuazione e di separazione amministrativa e contabile degli oneri relativi alle diverse attività.

ARTICOLO 36 – Abrogazione ed efficacia

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 14 maggio 1984, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Nei confronti dei Consorzi di bonifica, cessa di avere efficacia, con la decorrenza prevista dal primo comma, ogni altra norma che risulti incompatibile o in contrasto con le disposizioni e le finalità contenute nella presente legge.

ARTICOLO 37 – Disposizioni Finali

1. Il conferimento delle funzioni di cui al quarto comma dell'art. 3 della presente legge, il trasferimento del personale e dei beni alle Province e ai Comuni e i conseguenti adempimenti amministrativi e tecnici, sono definiti con apposito provvedimento legislativo su proposta della Giunta regionale.
2. Con lo stesso provvedimento legislativo si provvederà ad accertare la consistenza dei singoli lotti delle opere, eseguiti o in corso di esecuzione, che saranno consegnati agli enti destinatari.

NORME TRANSITORIE

ARTICOLO 38 - Razionalizzazione dei consorzi



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'Agricoltura, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede, con procedure in deroga a quelle previste dall'art. 2 della presente legge ed in coerenza con le finalità della stessa, al riordino, ridelimitazione dei comprensori di bonifica e dei relativi Consorzi, che non potranno superare il numero di quattro, e laddove si renda necessario alla loro unificazione o soppressione.
2. Il Presidente della Regione con proprio decreto provvede allo scioglimento degli Organi consortili e alla nomina di Commissari straordinari che in armonia con le direttive impartite dalla Giunta Regionale provvederanno tra l'altro:
 1. alla eventuale unificazioni delle gestioni;
 2. alla rilevazione dei singoli elementi che compongono il patrimonio dell'Ente;
 3. alla ricognizione dei rapporti giuridici pendenti evidenziando distintamente le posizioni debitorie;
 4. alla predisposizioni dello stato ricognitivo delle opere in corso finalizzato alla consegna agli enti cui ai sensi dell'articolo 3 della presente legge sono trasferite le funzioni;
 5. alla ricognizione del personale assunto con contratto a tempo indeterminato in servizio alla data del _____ mediante la formazione di un elenco dal quale risultino la qualifica, il livello retributivo funzionale, il trattamento giuridico ed economico previdenziale ed assistenziale in atto;
 6. alla predisposizione delle del piano di organizzazione del personale compatibile con le funzioni dei Consorzi;
 7. alla predisposizione del Piano di Classifica.

ARTICOLO 39 – Personale

1. La Giunta regionale, tenuto conto degli elenchi del personale e delle piante organiche di cui ai punti 5 e 6 del precedente articolo, avvia il processo di mobilità del personale dei consorzi di bonifica da trasferire, valutate anche le eventuali richieste, ad altri Consorzi di Bonifica, Province, Comuni.
2. Il personale trasferito è inquadrato dall'Ente di destinazione con le garanzie dell'art. 2112 del Codice Civile facendo riferimento alla posizione giuridica ricoperta nell'ente di provenienza. Al personale trasferito è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto per il personale in ruolo nell'ente di destinazione ed è garantito un trattamento economico non inferiore a quello corrisposto dall'Ente di provenienza.
3. Il consorzio di provenienza provvede alla liquidazione di tutti i crediti esigibili che il prestatore di lavoro ha maturato all'atto del trasferimento.
4. Al personale che abbia maturato i requisiti di legge per il pensionamento di anzianità alla data di trasferimento e chiedi la risoluzione del rapporto di lavoro entro il 31.12.2006 è corrisposta a titolo di incentivazione un'indennità supplementare pari a tre mensilità della retribuzione fissa in godimento per ogni anno derivante dalla differenza tra 65 anni e l'età anagrafica, espressa in anni, posseduta alla data di cessazione del rapporto di lavoro, calcolati per un massimo di quattro anni.